



PHONECO S.R.L.
SEDE: Via San Cristoforo, n° 84
20090 Trezzano sul Naviglio - Milano
Tel: 02.48463689 r.a. - Fax: 02.48463681
email: info@phoneco.it
http://www.phoneco.it

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 1 di 51
Rev.: 0	






COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

Provincia di Cuneo

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

0	Prima emissione				12/03/2013
Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato	Data



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag.2 di 51
Rev.: 0	

INDICE

1	PREMESSE	4
2	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	6
2.1	<i>GENERALE</i>	6
2.2	<i>FASI OPERATIVE</i>	6
2.3	<i>CONCLUSIONI</i>	12
3	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	14
4	DEFINIZIONI.....	18
5	CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	22
5.1	<i>DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE</i>	22
5.2	<i>FASI OPERATIVE</i>	25
5.3	<i>CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO</i>	31
5.4	<i>CRITERI GENERALI</i>	32
6	LIMITI ACUSTICI.....	34
6.1	<i>LIMITI DI ZONA</i>	34
6.2	<i>VALORI LIMITE DI EMISSIONE</i>	36
6.3	<i>VALORI LIMITE DI IMMISSIONE</i>	37
6.4	<i>VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE</i>	38
6.5	<i>VALORI DI ATTENZIONE</i>	39
6.6	<i>VALORI DI QUALITÀ</i>	40
6.7	<i>LIMITI INFRASTRUTTURE STRADALI</i>	41
6.8	<i>LIMITI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</i>	43
7	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	44
7.1	<i>PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE</i>	44
7.2	<i>PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI</i>	45
7.3	<i>PIANO REGIONALE DI BONIFICA ACUSTICA</i>	46
7.4	<i>IMPATTO ACUSTICO</i>	46
7.5	<i>CLIMA ACUSTICO</i>	47
7.6	<i>DEROGHE</i>	47
7.7	<i>SITUAZIONI DI RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE E TURISTICO</i>	47

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 3 di 51
Rev.: 0	

7.8	<i>TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE</i>	48
7.9	<i>SANZIONI</i>	49
7.10	<i>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO</i>	49
7.11	<i>ELABORATO</i>	49
7.12	<i>PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</i>	50

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: FASE IV – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (4 tavole)**
Tavola 1 – Tavola di azionamento Scala 1:10000 – Planimetria generale territorio comunale
Tavola 2 – Tavola di azionamento Scala 1:10000 – Planimetria generale territorio comunale
Tavola 3 – Tavola di azionamento Scala 1:2000 – Planimetria dettaglio centro abitato capoluogo Roccaforte Mondovì
Tavola 4 – Tavola di azionamento Scala 1:2000 – Planimetria dettaglio centro abitato Lurisia
- ALLEGATO 2: FASE III (4 tavole)**
Tavola 1 – Tavola di azionamento Scala 1:10000 – Planimetria generale territorio comunale
Tavola 2 – Tavola di azionamento Scala 1:10000 – Planimetria generale territorio comunale
Tavola 3 – Tavola di azionamento Scala 1:2000 – Planimetria dettaglio centro abitato capoluogo Roccaforte Mondovì
Tavola 4 – Tavola di azionamento Scala 1:2000 – Planimetria dettaglio centro abitato Lurisia
- ALLEGATO 3: FASE II (4 tavole)**
Tavola 1 – Tavola di azionamento Scala 1:10000 – Planimetria generale territorio comunale
Tavola 2 – Tavola di azionamento Scala 1:10000 – Planimetria generale territorio comunale
Tavola 3 – Tavola di azionamento Scala 1:2000 – Planimetria dettaglio centro abitato capoluogo Roccaforte Mondovì
Tavola 4 – Tavola di azionamento Scala 1:2000 – Planimetria dettaglio centro abitato Lurisia

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 4 di 51

1 PREMESSE

Scopo del presente incarico è la redazione della classificazione acustica realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge della Regione Piemonte 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" che consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con l'assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del DPCM 14/11/1997.

La classificazione acustica è stata redatta secondo i criteri e le procedure di approvazione già definite dagli articoli 1 e 6 della LR 20 ottobre 2000 n. 52 ed i criteri tecnici del DGR n. 85-3802 del 06/08/2001, tenuto anche il riferimento alle mappe acustiche strategiche ed ai piani d'azione coerenti agli indirizzi dettati dall'Unione Europea, in coerenza con il Piano Regolatore Generale vigente.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 52 la classificazione acustica deve essere effettuata in modo da:

- ricomprendere l'intero territorio comunale;
- aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
- individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
- considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
- attenersi alle linee guida regionali;
- assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della L. 447/1995.

Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.

Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento.

Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag.5 di 51
Rev.: 0	

classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 e cioè i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.

L'attività di classificazione acustica consentirà di predisporre, per le sorgenti sonore e le aree dove ciò si rende necessario, piani di risanamento comunali o a cura del titolare della sorgente sonora. Per prevenire l'insorgere di nuove situazioni di inquinamento acustico si tratta di applicare misure di carattere urbanistico ed edilizio, cioè di vincoli e criteri "acustici", che impongano ai nuovi sviluppi insediativi la conformità ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

Il processo di zonizzazione non si limita a "fotografare l'esistente" ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, prevede una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente abitativo dal rumore.

L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a Valutazione di impatto ambientale deve automaticamente comportare, con le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione indicati dalla Regione.

Le nuove previsioni di insediamenti residenziali, prospicienti le principali infrastrutture di trasporto già in esercizio, devono basarsi, così come stabilito dalla Legge n. 447/1995, su una valutazione previsionale di clima acustico positiva e cioè deve essere garantito, per i nuovi ricettori, il rispetto dei limiti per l'ambiente esterno della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli sonori prodotti dall'infrastruttura stessa.

Il piano di zonizzazione è inoltre uno strumento dinamico che dovrà essere aggiornato allo sviluppo degli studi epidemiologici sui rischi da inquinamento acustico e all'evoluzione della pianificazione territoriale.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 6 di 51
Rev.: 0	

2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

2.1 GENERALE

Il territorio del Comune di Roccaforte Mondovì sorge nella Valle Ellero, tra la Valle Plesio ad ovest e la Valle delle due Frabose ad est. L'altitudine varia tra i 540 mt a fondo valle ed i 2630 mt nelle zone montuose. Il Comune ha una estensione di 84.85 kmq e conta 2134 abitanti residenti.

Il Comune è composto dal capoluogo, due frazioni (Lurisia e Prea) e numerose borgate (Dho, Bestini, Norea, Baracco, Rastello, S. Anna di Prea, Annunziata, Bonada, Rulfi, Ghirarde, Sacconi e Botti).

Il territorio è di elevato pregio paesaggistico, con alcuni borghi medioevali e monumenti di interesse storico, artistico, culturale e turistico. E' di rilevante importanza anche l'aspetto naturalistico dal punto di vista della flora e della fauna presenti.

Il Comune fa parte della Comunità Valli Monregalesi.

All'interno del territorio comunale sono presenti l'Istituto Idrotermale di Lurisia, alcune attività industriali, di cui due di imbottigliamento acqua minerale ed una di produzione materie plastiche, una cava di estrazione pietre, una segheria, alcune attività di produzione artigianali, alberghi di supporto al centro termale e per il turismo estivo ed invernale, gli impianti di risalita delle località montane e sciistiche Monte Pigna e Mondole Ski.

Il territorio è attraversato dalla strada provinciale S.P. n° 5 che collega Villanova Mondovì a Chiusa di Plesio. In corrispondenza del capoluogo di Roccaforte Mondovì la strada provinciale si biforca con la strada provinciale S.P. 272 della Valle Ellero per Prea e Rastello e che conduce agli impianti di risalita Mondole Ski. In corrispondenza della borgata Botti la S.P. n° 5 si biforca con la S.P. n° 231 – Via Madame Curie che conduce alle terme di Lurisia. Dopo l'abitato di Lurisia la S.P. n° 328 conduce agli impianti di risalita Lurisia – Monte Pigna.

2.2 FASI OPERATIVE

Secondo quanto previsto dal D.G.R. 6 Agosto 2001 n° 85-3802 "L.R. n. 52/2000 art.3, comma 3 lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e s.m.i., l'elaborazione della classificazione acustica è avvenuta secondo le seguenti fasi:



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag.7 di 51
Rev.: 0	

2.2.0 Fase 0 – Acquisizione dati ambientali ed urbanistici

Si è proceduto al reperimento delle seguenti informazioni e documenti messi a disposizione dall'ufficio tecnico comunale:

- Cartografia Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
- Cartografia Piano Regolatore Generale in scala 1:5000 in formato cartaceo;
- Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
- Informazioni relative alle strutture scolastiche;
- Informazioni riguardanti le strutture ospedaliere, case di cura e di riposo;
- Informazioni riguardanti le aree di interesse turistico;
- Informazioni riguardanti le aree industriali, artigianali e commerciali.

Durante tale fase si è proceduto ai sopralluoghi ed alla campagna di monitoraggio acustico del territorio (Riferimento relazione tecnica monitoraggio acustico Rif. C. 117/10)

2.2.1 Fase I – Elaborazione della bozza di zonizzazione acustica

Analizzate le norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e valutata la corrispondenza tra le destinazioni d'uso del P.R.G.C. e le classi acustiche, si è proceduto alla elaborazione della bozza di zonizzazione.

In questa fase sono state assegnate univocamente le seguenti classi:

Classe	Aree interessate
I	<ul style="list-style-type: none"> – Aree montane Parco Naturale e S.I.C. – Scuola primaria e Scuola dell'infanzia – Cimiteri di capoluogo, Lurisia e Prea – Case di riposo Monsignor Eula, Sorelle Barale, Villa Andrea, Colle Gino – Monumenti di interesse religioso culturale Pieve di San Maurizio – Area destinate a parco urbano in località capoluogo – San Maurizio e presso le terme di Lurisia
II	<ul style="list-style-type: none"> – Aree esclusivamente residenziali
III	<ul style="list-style-type: none"> – Aree residenziali interne ai centri storici del capoluogo e di Lurisia, interessate da presenza di attività commerciali e traffico locale – Nuclei agricoli produttivi – Area Istituto Idrotermale ed alberghi (intesi come aree interessate da presenza di attività commerciali e traffico locale) – Zona sportiva nel capoluogo (campo di calcio, palestra, parco giochi Garden Sport)

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag.8 di 51
Rev.: 0	

Classe	Aree interessate
III	<ul style="list-style-type: none"> – Tracciati piste da sci Monte Pigna e Mondole Ski – Aree attività terziarie – Aree campeggi – Depuratore
IV	<ul style="list-style-type: none"> – Aree artigianali – Aree centraline idroelettriche – Area impianto per teleradiocomunicazione – Principali aree di parcheggio (presso stazioni di partenza impianti di risalita) – Impianti di risalita Monte Pigna e Mondole Ski – Stazione di servizio / Benzinaio
V	<ul style="list-style-type: none"> – Aree prevalentemente industriali (Ditta Bessone, Segheria Pastorelli, Ditta Fonti San Maurizio, Ditta Lurisia, Ditta Elcom) – Cava estrazione pietre ditta Interstrade in località Rulfi – Area ex cava nei pressi delle località Botti – Magnaldi – Aree per attività estrattive tra Norea e Baracco

2.2.2 Fase II – Analisi di perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica

A seguito di una approfondita analisi territoriale sulle aree non esplicitamente classificate dal P.R.G.C. e su quelle di dubbia assegnazione di una classe acustica univoca, è stata perfezionata e completata la bozza di zonizzazione acustica. In particolare sono state assegnate le seguenti classi:

Classe	Aree interessate
I	– Tutti il rimanente territorio non urbanizzato composto da aree boschive ed aree montane
III	<ul style="list-style-type: none"> – Il territorio a fondovalle lungo le principali strade, costituito da campi e prati lavorati e produttivi, anche se non indicati dal P.R.G.C. e sede delle piste da sci di fondo durante il periodo invernale – Azienda agrituristica Santa Lucia in località Rulfi

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag.9 di 51
Rev.: 0	

2.2.3 Fase III – Omogeneizzazione della classificazione

Per evitare una eccessiva parcellizzazione del Piano, si è proceduto ad omogeneizzare le seguenti aree:

- Inserimento in classe III delle aree residenziali vicine al centro storico del capoluogo;
- Inserimento in classe III delle borgate ed aree agricole produttive di Dho, Norea, Baracco, Prea, Mortè in quanto aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- Inserimento in classe III della piccola area residenziale isolata confinante con la cava estrazione pietre in località Rulfi.

L'inserimento di tali aree in classe III rispetta le destinazioni pre-esistenti ed è conforme a quanto previsto dall'Allegato alla D.G.R. 85-3802/2001, fermo restando che la classificazione delle aree non ha alcuna incidenza sul valore degli immobili residenziali.

SCUOLE E CASE DI RIPOSO

- Inserimento in classe II delle scuole in quanto interne al centro storico, classificato in classe III.
- Inserimento in classe II delle case di riposo in quanto interne al centro storico classificato in classe III (Monsignor Eula, Sorelle Barale), o in quanto interne ad aree classificate in classe III (Villa Andrea, Colle Gino).

Le scuole e le case di riposo sono inserite nel centro storico caratterizzato da traffico veicolare e presenza di attività commerciali, oppure ubicate lungo strade di collegamento trafficate.

Viste l'ubicazione in posizione isolata all'interno del tessuto urbanizzato e le dimensioni minime degli edifici scolastici e delle case di riposo, non riuscendo con adeguate fasce cuscinetto a rispettare le classi circostanti e volendo evitare una eccessiva parcellizzazione, le stesse sono state inserite in classe II, alla luce anche dei nuovi studi e progetti in corso per l'isolamento ed il confort acustico negli edifici scolastici.

AREE DESTINATE A SPETTACOLO

Inoltre sono state indicate le seguenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto:

- Nel capoluogo la Piazza Monsignor Eula, l'area campo da calcio e l'area palestra;
- A Lurisia l'area mercatale in prossimità di Piazza San Luca e l'area struttura polivalente;
- A Prea la Piazza.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 10 di 51
Rev.: 0	

2.2.4 Fase IV – Inserimento delle “Fasce cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti

ACCOSTAMENTI CRITICI

In questa fase sono stati valutati i seguenti accostamenti critici:

- Cava estrazione pietre (classe V) / Azienda agrituristica Santa Lucia (classe III);
- Cava estrazione pietre (classe V) / Area residenziale Rulfi (classe III);
- Ditta Lurisia imbottigliamento acqua (classe V) / Istituto Idrotermale di Lurisia (classe III);
- Segheria Pastorelli (classe V) / Aree residenziali limitrofe (classe III);
- Ditta Bessone (classe V) / Aree residenziali limitrofe (classe III);
- Ditta Fonti San Maurizio imbottigliamento acqua (classe V) / Scuola primaria e Scuola dell’infanzia (Classe II);
- Aree agricole miste Lurisia e Prea (Classe III) / Cimiteri di Lurisia e Prea (Classe I).

A seguito dell’analisi dei casi indicati, per eliminare gli accostamenti critici, sono state inserite delle fasce cuscinetto tra le aree in oggetto, mantenendo inalterate le classificazioni individuate, nel rispetto della attuale fruizione del territorio e della urbanizzazione esistente, secondo quanto previsto dal Punto 2 dell’Allegato alla D.G.R. 85-3802/2001. In taluni punti, non essendo possibile inserire le dimensioni richieste, l’estensione delle fasce cuscinetto è inferiore ai 50 m, come previsto dal Comma 6, Lettera b) del Punto 2.6 dell’Allegato alla D.G.R. 85-3802/2001.

Le fasce cuscinetto inserite sono le seguenti:

- Fascia classe IV lungo la strada tra Cava estrazione pietre e Azienda agrituristica Santa Lucia;
- Fascia classe IV all’interno dell’area della Cava estrazione pietre dove accostata con Area residenziale Rulfi;
- Fascia classe IV all’interno dell’area della ditta Lurisia imbottigliamento acqua dove accostata con Istituto Idrotermale di Lurisia;
- Fascia classe IV all’interno dell’area della Segheria Pastorelli e lungo la strada dove accostata con le Aree residenziali limitrofe;
- Fascia classe IV all’interno dell’area della ditta Bessone dove accostata con le Aree residenziali limitrofe;
- Fasce classe IV e classe III intorno all’area della ditta Fonti San Maurizio dove accostata con le Scuole;

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 11 di 51
Rev.: 0	

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 52 della Regione Piemonte, le imprese produttive entro 6 mesi dalla approvazione della Classificazione Acustica comunale dovranno verificare la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, presentare apposito piano di risanamento.

Inoltre sono state inserite fasce digradanti per armonizzare la classificazione nelle aree agricole di fondovalle (classe III) e nelle aree boschive e di montagna (classe I):

- Fascia classe II di passaggio tra aree agricole e aree boschive;
- Fasce classe IV, classe III, classe II dove sono presenti piccole zone a differente classificazione (cimiteri, cave, parcheggi, etc.).

Infine, per evitare salti di classe, i cimiteri di Lurisia e Prea sono stati riclassificati in classe II.

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Sono state valutate le principali infrastrutture di trasporto presenti all'interno del territorio comunale.

Sono quindi state inserite le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Nel territorio comunale sono presenti n° 4 infrastrutture stradali di competenza della Provincia di Cuneo:

S.P. N°	Denominazione	Lunghezza [km]	Larghezza [m]
5	Cuneo-Peveragno-Chiusa Pesio-Villanova Mondovì-Mondovì	29+525	7.00
231	Bivio S.P. N. 5-Lurisia di Roccaforte Mondovì	2+500	7.20
272	Roccaforte Mondovì – Norea – Prea	6+000	7.20
328	Lurisia (Bivio S.P. N. 231) – Stazione sciistica ("degli Asili")	1+450	5.00

Tali infrastrutture, nelle tratte interne al Comune di Roccaforte Mondovì, vengono classificate secondo il codice della strada ai fini acustici come strade esistenti extraurbane secondarie di scorrimento di tipo Cb, con le seguenti fasce di pertinenza:

- Fascia A con estensione di 100 mt dal bordo strada;
- Fascia B con estensione di ulteriori 50 mt dal limite della fascia A.

I limiti acustici che devono essere rispettati presso i ricettori sensibili e tutti gli altri ricettori all'interno delle fasce di pertinenza, riferiti al rumore generato dalle infrastrutture, sono riportati al paragrafo 5.7.



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 12 di 51
Rev.: 0	

2.2.5 Confini comunali

I confini del Comune di Roccaforte Mondovì sono elencati di seguito; viene indicata la classificazione prevista dai Comuni confinanti e segnalate le fasce cuscinetto inserite per eliminare accostamenti critici:

- A Nord Comune di *Villanova Mondovì* (Classe III):
 - Accostamento classe III con classe I – Inserimento fascia cuscinetto di classe II;
 - Accostamento classe III con classe V (Cava estrazione pietre) - Inserimento fascia cuscinetto di classe IV.
- Ad Est Comune di *Frabosa Sottana* (Classe III):
 - Accostamento classe III con classe I – Inserimento fascia cuscinetto di classe II.
- Ad Est Comune di *Magliano Alpi* (Classe I):
 - Accostamento classe I con classe I.
- A Sud Comune di *Ormea* (Classe III):
 - Accostamento classe III con classe I – Inserimento fascia cuscinetto di classe II.
- A Sud Comune di *Briga Alta* (Classe I):
 - Accostamento classe I con classe I.
- A Ovest Comune di *Chiusa di Plesio* (Classe I e classe II):
 - Accostamento classe I e classe II con classe I;
 - Accostamento classe II con classe III (Tracciati piste da sci Monte Pigna).

2.3 CONCLUSIONI

Il territorio del Comune di Roccaforte Mondovì non risulta avere criticità particolarmente insolubili.

Le uniche criticità riscontrate sono le seguenti:

- L'area della cava estrazione pietre adiacente alla zona residenziale, agricola produttiva ed all'Azienda agrituristica Santa Lucia;
- L'area della ditta Lurisia per l'imbottigliamento acqua attigua alla zona dell'Istituto Idrotermale;
- Le aree industriali (Segheria Pastorelli, ditta Bessone, ditta Fonti san Maurizio) attigue alle zone abitate del centro storico del capoluogo ed alle scuole.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 13 di 51

In particolare le criticità sono state affrontate nei modi seguenti:

- All'area della cava è stata attribuita la classe V mentre alle aree attigue residenziali, agricole ed all'azienda agrituristica la classe III. L'accostamento critico è stato risolto inserendo una fascia cuscinetto in classe IV;
- All'area della ditta Lurisia imbottigliamento acqua è stata attribuita la classe V mentre alla attigua area dell'Istituto Idrotermale la classe III, in quanto area con presenza di attività commerciali, aree di parcheggio e traffico locale. L'accostamento critico è stato risolto inserendo una fascia cuscinetto in classe IV;
- Alle aree industriali del centro storico del capoluogo è stata attribuita la classe V mentre alle aree attigue residenziali del centro storico la classe III. L'accostamento critico è stato risolto inserendo una fascia cuscinetto in classe IV;
- All'area della segheria Pastorelli è stata attribuita la classe V mentre alle aree attigue residenziali la classe III. L'accostamento critico è stato risolto inserendo una fascia cuscinetto in classe IV;
- Alle scuole, data l'ubicazione all'interno del centro storico in classe III, è stata attribuita la classe II. L'accostamento critico con la vicina ditta Fonti San Maurizio (classe V) è stata risolta inserendo una fascia cuscinetto di classe IV all'interno dell'area industriale ed una di classe III all'esterno.

In taluni punti, non essendo possibile inserire le dimensioni richieste, l'estensione delle fasce cuscinetto è inferiore ai 50 m, come previsto dal Comma 6, Lettera b) del Punto 2.6 dell'Allegato alla D.G.R. 85-3802/2001.

Le imprese produttive entro 6 mesi dalla approvazione della Classificazione Acustica comunale dovranno verificare la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, presentare apposito piano di risanamento.

Gran parte del rimanente territorio comunale, all'esterno dei centri abitati e delle zone industriali ed agricole, risulta composto da boschi ed aree montane dove la quiete risulta essere un elemento naturale presente e da preservare.

Per tale motivo le aree boschive e montane sono state in gran parte classificate in classe I.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 14 di 51

3 **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"** ha regolato l'attività umana rispetto al rumore, lasciando alle Amministrazioni Comunali il compito di classificare e bonificare il territorio.

La **legge 447 del 26 ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"** ribadisce l'obbligo della zonizzazione comunale all'art. 6 e stabilisce le funzioni ed i compiti dei Comuni:

- l'art. 6 ne elenca le competenze amministrative;
- l'art. 7 definisce i piani di risanamento dei Comuni;
- l'art. 8 norma le valutazioni d'impatto acustico, la cui documentazione deve essere presentata ai Comuni;
- l'art. 10 le sanzioni amministrative che si pagano ai Comuni;
- all'art. 14 dedica uno specifico comma ai controlli che devono essere esercitati dai Comuni.

Appare quindi evidente che il Comune ha una funzione centrale nella tutela della popolazione dall'inquinamento acustico.

Le competenze dei Comuni si riassumono come di seguito elencato:

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione del territorio;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- Adozione dei regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazioni e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Funzione amministrativa di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;
- Redazione della relazione biennale sullo stato acustico per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 15 di 51
Rev.: 0	

La prima competenza a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale secondo i criteri previsti dalle seguenti normative:

Normativa nazionale

- *Legge quadro*
 - Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- *Limiti massimi di esposizione al rumore*
 - D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- *Valori limite delle sorgenti sonore*
 - D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- *Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico*
 - D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico"
- *Rumore da traffico ferroviario*
 - D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- *Rumore aeroportuale*
 - D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
 - D.P.R. 11/12/1997 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
 - D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
 - D.P.R. 09/11/99 n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni”
 - D.M. 3/12/99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”
- *Infrastrutture di trasporto*
 - D.M. 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
 - D.M. 23/11/01 “Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 16 di 51
Rev.: 0	

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01”

- D.P.R. 30/03/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”.
- *Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo*
 - D.P.C.M. 18/09/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
 - D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997"
 - D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- *Impianti a ciclo continuo*
 - D.M. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
- *Requisiti acustici passivi degli edifici*
 - D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- *Tecnico competente in acustica*
 - D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Normativa regionale

- Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.
- D.G.R. 6 Agosto 2001 n. 85-3802 L.R. n. 52/2000 art.3, comma 3 lettera a). “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”.
- D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 L.R. n. 52/2000 art.3, comma 3 lettera c). “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”.
- D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762 L.R. n. 52/2000 art.3, comma 3 lettera d). “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”.
- D.G.R. 11 luglio 2006. n. 30-3354 “rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio di cui all’ art.3, comma 3 lettera a) della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52;

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 17 di 51

- D.G.R. 26 febbraio 2007, n. 23-5376 “Individuazione dell’Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i piani d’azione di cui al d.lgs 19 agosto 2005, n. 194.

I limiti assoluti diurni e notturni previsti per ciascuna classe dal DPCM 1/3/1991 sono stati integrati dai limiti di emissione e dai valori di attenzione e qualità, stabiliti dal D.L.447/95 e dal **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”** a cui fa riferimento la Legge Regionale.

Quest’ultimo decreto definisce i limiti di emissione come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente. All’art.3 individua i limiti assoluti di immissione quale valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno. L’articolo 4 delinea il limite differenziale di immissione quale differenza tra il livello del rumore ambientale e il livello del rumore residuo in ambiente abitativo.

Il superamento dei sopra elencati limiti comporta le sanzioni amministrative definite dall’articolo 10 della 447/95.

L’art. 6 definisce il valore di attenzione quale livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente e quale valore massimo immesso da una o più sorgenti il cui superamento comporta il piano di risanamento. L’art.7 definisce il valore di qualità come obiettivo da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela dall’inquinamento acustico. Il DPCM 14/11/1997 conferma l’impostazione del DPCM 1/3/1991 che fissava un’unica tabella valida per tutte le tipologie delle sorgenti, e introduce il concetto delle fasce di pertinenza per le strutture stradali e ferroviarie, demandando ai decreti l’indicazione di limiti per tali sorgenti, all’interno della fascia nonché l’ampiezza delle fasce.

La rumorosità di tipo stradale è regolata dal decreto n°142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del 1-6-2004)”, ed il rumore dovuto al trasporto su rotaia è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 18/11/1998 N.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 18 di 51

4 **DEFINIZIONI**

- **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non elencate al punto precedente;
- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;
- **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 19 di 51
Rev.: 0	

- **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;
- **Sorgente specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico;
- **Tempo di riferimento (TR):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00;
- **Tempo a lungo termine (TL):** rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo;
- **Tempo di osservazione (TO):** è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- **Tempo di misura (TM):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno;
- **Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" LAS, LAF, LAI:** Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse";
- **Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax:** Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse";
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A":** valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 20 di 51
Rev.: 0	

medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata, considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $P_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \mu Pa$ è la pressione sonora di riferimento.

- **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL ($L_{Aeq,TL}$):** il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) può essere riferito:

a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo **TL**, espresso dalla relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB(A)$$

essendo **N** i tempi di riferimento considerati.

b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. ($L_{Aeq,TL}$) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB(A)$$

dove **i** è il singolo intervallo di **1 ora** nell' i-esimo **TR**.

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

- **Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL):** è dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[\frac{1}{t_0 - t_1} \int_{t_0}^{t_1} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 21 di 51

dove

$t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

t_0 è la durata di riferimento (1s)

- **Livello di rumore ambientale (LA):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
 1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a **TM**;
 2. nel caso di limiti assoluti è riferito a **TR**;

- **Livello di rumore residuo (LR):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

- **Livello differenziale di rumore (LD):** differenza tra livello di rumore ambientale (**LA**) e quello di rumore residuo (**LR**):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

- **Livello di emissione:** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

- **Fattore correttivo (Ki):** È la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
 - per la presenza di componenti impulsive **$K_I = 3 \text{ dB}$**
 - per la presenza di componenti tonali **$K_T = 3 \text{ dB}$**
 - per la presenza di componenti in bassa frequenza **$K_B = 3 \text{ dB}$**
 - I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

- **Presenza di rumore a tempo parziale:** esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 22 di 51
Rev.: 0	

parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

- **Livello di rumore corretto (L_C):** è definito dalla relazione:

$$L_C: L_A + K_I + K_T + K_B$$

5 CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

5.1 DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

Il DPCM 01/3/1991 ha stabilito nella tabella 2 che il territorio dovesse essere suddiviso in 6 classi di cui veniva data una descrizione sintetica.

La Legge 447/95 e il DPCM 14/11/97 hanno confermato la suddivisione e la breve descrizione integrando il sistema dei limiti.

Le definizioni di ogni classe ed i parametri previsti dal Decreto Regionale per l'attribuzione delle classi acustiche in conformità alle destinazioni urbanistiche sono qui di seguito riportati.

CLASSE I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 23 di 51
Rev.: 0	

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

CLASSE II – AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.”

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 24 di 51

CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.”

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

CLASSE VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 25 di 51
Rev.: 0	

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

INDICAZIONI GENERALI

- Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree;
- le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell'infrastruttura di trasporto;
- le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

5.2 FASI OPERATIVE

L'applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0).
2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (FASE I).
3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. (FASE II).
4. Omogenizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (FASE III).
5. Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (FASE IV).

L'articolazione strutturale operativa consente di ripercorrere e verificare facilmente il "processo evolutivo" della classificazione acustica di ogni porzione del territorio comunale, garantendo la trasparenza delle singole scelte adottate.

FASE 0: ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI

La strategia operativa individuata all'interno delle presenti linee guida prevede una gestione ed elaborazione dei dati territoriali anche per mezzo di sistemi informatici. La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita e



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 26 di 51

finalizzata all'elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio.

I dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

- cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.), 1:5.000 e 1:2.000
- confini comunali;
- aree di destinazione d'uso, poligoni del P.R.G.C.;
- carta in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G.C.;
- norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
- infrastrutture dei trasporti
- carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, della L.R. n. 52/2000.

Per garantire l'integrazione delle informazioni territoriali è necessario disporre anche della seguente documentazione:

- informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:
 - strutture scolastiche e assimilabili;
 - strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;
 - beni archeologici, architettonici ed urbanistici;
- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;
- distribuzione della popolazione;
- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);
- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). Nel caso che non sia disponibile si dovrà disporre di una carta tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del Codice della Strada;
- carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M. 14/11/1997);
- carta tematica riportante le aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;
- informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del P.R.G.C. non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 27 di 51
Rev.: 0	

FASE I: ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI P.R.G.C., DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO E CLASSI ACUSTICHE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

In questa fase si procede all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale. Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica.

Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l'intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV); per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all'assegnazione di una specifica classe.

La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e III, viene realizzata quindi considerando "solo" gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta "non commisurata" alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale).

Va notato infine che la zonizzazione acustica dovrà interessare l'intero territorio del Comune, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art.11, comma 1 della Legge Quadro, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).

FASE II: ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La seconda fase operativa si fonda su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Un'attenzione particolare va rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla Classi I, V e VI.

Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento può essere d'aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive.



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 28 di 51
Rev.: 0	

Si evidenzia che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. e/o del P.G.T. Intendendo con tale termine l'area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.

FASE III: OMOGENIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo di "omogenizzazione" secondo la procedura riportata di seguito.

Omogenizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. Come anticipato in premessa l'unità territoriale di riferimento all'interno della quale compiere i processi di omogenizzazione è l'isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche.

L'omogenizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogenizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l'unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.

Per procedere all'omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la "miscela" delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997;
3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 29 di 51

4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogenizzazione;
5. nel caso in cui l'omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq) e procedere all'omogenizzazione, in Classe V, di una sola di esse;
6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
 - a. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.
 - b. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso e/o utilizzo del territorio. In queste situazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C. e/o P.G.T., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogenizzazione sulla base dei criteri sopra indicati.

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, secondo i criteri indicati dal P.G.R.

FASE IV: INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI.

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico"). Tale divieto è limitato al caso in cui



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 30 di 51
Rev.: 0	

non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustificano l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto".

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

- a) non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;
- d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

- a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 31 di 51
Rev.: 0	

- b) accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza il progetto di classificazione acustica è ultimato.

5.3 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO

Per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto vengono seguiti i seguenti

1. l'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);
2. tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;
3. la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;
4. il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;
5. tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 32 di 51

5.4 CRITERI GENERALI

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un'unità territoriale di riferimento individuata nell'isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera). È altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.

L'obiettivo è identificare, all'interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi.

Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa. I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa.

I criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica esposti nel seguito sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

1. la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
2. la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) e/o P.G.T. non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate (definite al paragrafo 2.6) del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 33 di 51

4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.
5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento che rispecchi quella individuata nel seguito.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 34 di 51

6 LIMITI ACUSTICI

6.1 LIMITI DI ZONA

Per completezza espositiva, si precisa che ad ogni classe acustica corrispondono valori limite di esposizione al rumore, differenziati per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e notturno (dalle ore 22 alle 6), aventi come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LeqA), espresso in dB(A).

I valori limite relativi alla disciplina delle sorgenti sonore, sono suddivisi in valori limite di emissione; valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione.

Sono invece relativi alla pianificazione delle azioni di risanamento e miglioramento i valori di attenzione e quelli di qualità.

La classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, costituisce la premessa necessaria per:

- verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- fornire, già in fase di localizzazione e progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture, opere o interventi;
- fornire elementi utili per la previsione di nuove destinazioni d'uso del territorio;
- orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

All'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 35 di 51

Nelle seguenti tabelle si riportano i valori citati con la relativa definizione fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.

Limiti da rispettarsi in ambiente esterno per sorgenti fisse e mobili										
Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti Immissione valore massimo immesso da 1 o più sorgenti		Limiti Emissione valore massimo immesso da 1 sorgente		Valori di attenzione valore massimo immesso da 1 o più sorgenti				Valori di qualità valore massimo immesso da 1 o più sorgenti	
	Superare i limiti comporta sanzioni amministrative					Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di risanamento				Obiettivo da conseguire con i piani di risanamento
	Diurno 6/22	Notturmo 22/6	Diurno 6/22	Notturmo 22/6	Intero periodo di refrigeramento		Riferito ad 1 ora		Diurno 6/22	Notturmo 22/6
					Diurno 6/22	Nott. 22/6	Diurno 6/22	Nott. 22/6		
I Aree particolarmente protette	50	40	45	35	50	40	60	45	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40	55	45	65	50	52	42
III Aree di tipo misto	60	50	55	45	60	50	70	55	57	47
IV Aree di intensa attività umana	65	55	60	50	65	55	75	60	62	52
V Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55	70	60	80	65	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65	70	70	80	75	70	70

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 36 di 51
Rev.: 0	

6.2 VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il valore limite di emissione è definito come «il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa» (articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge 447/95), ossia rilevato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Valori limite di emissione (Art. 2 e Tab. B del DPCM) – Leq in dB(A)

Classi e destinazioni d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Nota: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse sono anche regolamentati, laddove previsto, dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 37 di 51

6.3 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

I valori limite assoluti di immissione, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera a) della Legge 447/95, consistono nel livello massimo di rumore che può essere generato nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti sonore che concorrono alla produzione del rumore ambientale.

Valori limite assoluti di immissione (art. 3 e Tab. C del DPCM) – Leq in dB(A)

Classi e destinazioni d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Nota: I valori limite sopra riportati non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono alle immissioni sonore soggette ai limiti della presente tabella.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 38 di 51
Rev.: 0	

6.4 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

I valori limite differenziali di immissione, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95, esprimono la differenza massima ammissibile all'interno degli ambienti abitativi tra i livelli equivalenti del rumore ambientale e del rumore residuo, ovvero del rumore in assenza di specifiche sorgenti considerate disturbanti.

Valori limite differenziali di immissione (Art. 4 del DPCM) – Leq in dB(A)

Limiti differenziali di immissione per sorgenti fisse			
Sono i limiti all'incremento determinato dalla sorgente in esame, devono essere rispettati all'interno degli ambienti abitativi (salvo per le aree esclusivamente industriali)			
Superare i limiti comporta sanzioni amministrative			
Diurno (06.00-22.00)		Notturmo (22.00-06.00)	
5 dB		3 dB	
I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, in cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:			
il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame) misurato a finestre aperte deve essere inferiore a		il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame) misurato a finestre chiuse deve essere inferiore a	
Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
50	40	35	25

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 39 di 51

6.5 VALORI DI ATTENZIONE

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, il valore di attenzione è «il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente».

Valori di attenzione (Art. 6 del DPCM) – Leq in dB(A)

Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Se riferiti ad un'ora	I valori dei limiti di immissione aumentati di 10dB(A)	I valori dei limiti di immissione aumentati di 5dB(A)
Se relativo all'intero periodo di riferimento	I valori dei limiti di immissione	I valori dei limiti di immissione

Nota: I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 40 di 51

6.6 VALORI DI QUALITÀ

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge 447/95, i valori di qualità consistono nei valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Valori di qualità (Art. 7 e Tab. D del DPCM) – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 41 di 51

6.7 LIMITI INFRASTRUTTURE STRADALI

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare», fissa le ampiezze delle fasce territoriali di pertinenza acustica per ogni tipo di strada, sia esistente sia di nuova costruzione, con i relativi limiti di rumore immesso dal traffico.

Per le infrastrutture del traffico esistenti e per quelle di nuova costruzione, i valori limite sono riportati rispettivamente nelle due seguenti tabelle.

Fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali esistenti e relativi valori limite.

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Tutti i ricettori						Scuole (solo limite diurno), ospedali, case di cura e di riposo		
		Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m dal bordo strada)	Valori limite:		Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m dal bordo strada)	Valori limite:		Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m dal bordo strada)	Valori limite:	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]		Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]		Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A Autostrada		0-100 (fascia A)	70	60	100-250 (fascia B)	65	55	0-250 (fascia A + B)	50	40
B Extraurbana principale		0-100 (fascia A)	70	60	100-250 (fascia B)	65	55	0-250 (fascia A + B)	50	40
C Extraurbana secondaria di scorrimento	Ca (carreggiate separate)	0-100 (fascia A)	70	60	100-250 (fascia B)	65	55	0-250 (fascia A + B)	50	40
	Cb	0-100 (fascia A)	70	60	100-150 (fascia B)	65	55	0-150 (fascia A + B)	50	40
D Urbana di scorrimento	Da	0-100	70	60	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica			0-100	50	40
	Db	0-100	65	55				0-100	50	40
E Urbana di quartiere		0-30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica					0-30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica	
F Locale		0-30						0-30		

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 42 di 51

Fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e relativi valori limite

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (ex DM 5/11/2001 Norme funz. E geom.)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m dal bordo strada)	Tutti i ricettori		Scuole (solo limite diurno), ospedali, case di cura e di riposo	
			Valori limite:		Valori limite:	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A Autostrada		250	65	55	50	40
B Extraurbana principale		250	65	55	50	40
C Extraurbana secondaria di scorrimento	C1	250	65	55	50	40
	C2	150	65	55	50	40
D Urbana di scorrimento		100	65	55	50	40
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica		Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica	
F Locale		30				

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 43 di 51
Rev.: 0	

6.8 LIMITI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

I limiti e i valori individuati dal DPR 18/11/1998 N.459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" sono i seguenti :

Fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie e relativi valori limite.

Limiti rumore da traffico ferroviario								
Tipologia del ricettore	Case di cura e ospedali e case di riposo		Scuole		Altri ricettori			
	fascia di 250 metri dalla mezzeria dei binari esterni				fascia fino a 100 m dalla mezzeria		fascia da 100 a 250 m dalla mezzeria	
	Diurno 6/22	Notturno 22/6	Diurno 6/22	Notturno 22/6	Diurno 6/22	Notturno 22/6	Diurno 6/22	Notturno 22/6
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	50	40	50	-	70	60	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	50	40	50	-	65	55	65	55

Il DPR 459/98 individua i dati della infrastruttura ai lati delle fasce di pertinenza di ampiezza 250 metri all'interno delle quali l'infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica ma sono quelli stabiliti dal decreto medesimo.

Per le altre sorgenti presenti all'interno di tale fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, comprese quelle ferroviarie non deve superare i limiti stabiliti dal decreto 459/98.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 44 di 51

7 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

7.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonchè di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.
2. I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l'adeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.
3. La provincia o il comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 45 di 51

4. La provincia o il comune, avvalendosi dell'ARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.
5. Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell'attività, e alla provincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l'inizio dei lavori.
6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempre che siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonchè le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.
7. Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
8. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995; nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamento comunali.

7.2 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3 della L.R. N. 52 (Divieto di accostamento di zone aventi valori superiori a 5 dB(A), così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.
2. I piani, redatti in conformità all'articolo 7 della l. 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.
3. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 46 di 51

4. Il piano di risanamento acustico è altresì adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualità.
5. Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla Provincia.

7.3 PIANO REGIONALE DI BONIFICA ACUSTICA

1. La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli interventi e le risorse finanziarie assegnate.
2. Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano con l'indicazione degli obiettivi, delle priorità di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.
3. Sulla base delle priorità stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di risanamento dall'inquinamento acustico.
4. La realizzazione degli interventi è periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il programma è aggiornato dalla Giunta regionale dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.

7.4 IMPATTO ACUSTICO

1. La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate dal D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della l. 447/1995.
2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché del criterio di cui all'articolo 6, comma 2 della L.R. n. 52.
3. Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 47 di 51
Rev.: 0	

7.5 CLIMA ACUSTICO

1. La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate dal D.G.R. n. 46-14762 del 14/02/2005 è obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della l. 447/1995. E' altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. La documentazione del comma 1 è presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.
3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.

7.6 DEROGHE

1. I cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
3. Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai valori limite indicati all'articolo 2, comma 1, della l. 447/1995, fissando orari e modalità di esecuzione di tali attività. La deroga non è comunque applicabile a impianti installati permanentemente.

7.7 SITUAZIONI DI RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE E TURISTICO

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 48 di 51
Rev.: 0	

esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:

- a. l'interesse paesaggistico – ambientale e turistico è riconosciuto all'interno degli strumenti comunali urbanistici o di pianificazione, oppure da atti regionali o provinciali in materia;
- b. fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della l. 447/1995, di norma la riduzione dei limiti non si applica alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;
- c. la riduzione dei limiti può essere esercitata anche per periodi prestabiliti nel corso dell'anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
- d. i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;
- e. sono in ogni caso salvaguardati i principi stabiliti dall'articolo 6, commi 2 e 3.

7.8 TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995. Il riconoscimento rilasciato da altre regioni o province autonome è equiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte.

L'elenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento, è diffuso nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

L'ARPA organizza periodicamente appositi corsi per la formazione di tecnici in acustica ambientale operanti presso le strutture pubbliche territoriali; coloro che hanno superato l'esame finale ed effettuato un tirocinio non inferiore a sei mesi, svolto in affiancamento a un tecnico avente già i requisiti per svolgere tale attività nell'ambito della struttura, possono svolgere, unicamente nell'ambito dei compiti d'istituto della struttura stessa, le attività di cui all'articolo 2, comma 6, della l. 447/1995.

Fatti salvi i requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della l. 447/1995, le attività effettuate alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali sono equiparate a quelle svolte dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto e considerate utili al fine di completare il periodo di affiancamento previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 'Legge quadro sull'inquinamento acustico').

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013	Pag. 49 di 51
Rev.: 0	

7.9 SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della l. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

L'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l. 447/1995, è acquisito al patrimonio degli enti procedenti con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.

7.10 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO

I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14, della l. 447/1995, anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 60/1995.

Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel SIRA ai fini della prevenzione e della programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosità.

I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall'ARPA sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 52.

7.11 ELABORATO

L'elaborato di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 dovrà essere così composto:

- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;
- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III;
- Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale (Fase IV);
- Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale.

Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag.50 di 51

Tale relazione deve contenere:

- a. l'analisi del P.R.G.C. e l'individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d'uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;
- b. l'elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la FASE I e la classe attribuita a ciascuna, eventualmente corredata da report fotografico, attraverso la FASE II;
- c. gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione;
- d. la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti critici);
- e. l'individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.

La classificazione acustica deve essere rappresentata secondo le scale cromatiche o le simbologie indicate nella tabella seguente. Ogni carta dovrà essere fornita su supporto cartografico in scala 1:10.000; per i centri abitati deve essere riportata in scala 1:5.000, con particolari 1:2.000, ove necessari per chiarezza.

Classe	Definizione	Colore	Retino
I	aree particolarmente protette	verde	punti
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	giallo	linee verticali
III	aree di tipo misto	arancione	linee orizzontali
IV	aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a croce
V	aree prevalentemente industriali	viola	linee inclinate
VI	aree esclusivamente industriali	blu	pieno

7.12 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne da' avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.

Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.



Riferimento n° 102/13	
Data: 12/03/2013 Rev.: 0	Pag. 51 di 51

Decorsi i termini di cui sopra, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.

Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.

Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui sopra.

I RELATORI

Arch. Fabrizio Artom

Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95
Regione Lombardia Decreto n. 2804 Dir. Generale T1 1414



Ing. Mattia Viganò

Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95
Regione Lombardia Decreto n. 11049 del 03/10/2007



ALLEGATO 1

FASE IV – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (4 tavole)

Tavola 1 – Tavola di azionamento Scala 1:10000
Planimetria generale territorio comunale

Tavola 2 – Tavola di azionamento Scala 1:10000
Planimetria generale territorio comunale

Tavola 3 – Tavola di azionamento Scala 1:2000
Planimetria dettaglio centro abitato capoluogo Roccaforte Mondovì

Tavola 4 – Tavola di azionamento Scala 1:2000
Planimetria dettaglio centro abitato Lurisia

ALLEGATO 2

FASE III (4 tavole)

Tavola 1 – Tavola di azionamento Scala 1:10000
Planimetria generale territorio comunale

Tavola 2 – Tavola di azionamento Scala 1:10000
Planimetria generale territorio comunale

Tavola 3 – Tavola di azionamento Scala 1:2000
Planimetria dettaglio centro abitato capoluogo Roccaforte Mondovì

Tavola 4 – Tavola di azionamento Scala 1:2000
Planimetria dettaglio centro abitato Lurisia

ALLEGATO 3

FASE II (4 tavole)

Tavola 1 – Tavola di azionamento Scala 1:10000
Planimetria generale territorio comunale

Tavola 2 – Tavola di azionamento Scala 1:10000
Planimetria generale territorio comunale

Tavola 3 – Tavola di azionamento Scala 1:2000
Planimetria dettaglio centro abitato capoluogo Roccaforte Mondovì

Tavola 4 – Tavola di azionamento Scala 1:2000
Planimetria dettaglio centro abitato Lurisia